



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**originale**

**n° 253 del 22/7/2010**

**OGGETTO : LOTTIZZAZIONE IN SANATORIA COME PIANO DI RECUPERO URBANISTICO CONCERNENTE LE AREE DI PROPRIETA' GIA' DELLA SOCIETA' S.A.P.A. S.R.L. IN LOC. MATTINE - ATTO DI INDIRIZZO.**

L'anno duemiladieci il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 12,45 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

|       |                   |              |
|-------|-------------------|--------------|
| Avv.  | Francesco Alfieri | Sindaco      |
| Ing.  | Mauro Inverso     | Vice Sindaco |
| Dott. | Antonio Pepe      | Assessore    |
| Sig.  | Franco Crispino   | Assessore    |
| Sig.  | Angelo Coccaro    | Assessore    |
| Ing.  | Raffaele Carbone  | Assessore    |
| Dott. | Adamo Coppola     | Assessore    |
| Avv.  | Eugenio Benevento | Assessore    |

Risultano assenti : BENEVENTO- COCCARO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: LOTTIZZAZIONE IN SANATORIA COME PIANO DI RECUPERO URBANISTICO CONCERNENTE LE AREE DI PROPRIETA' GIA' DELLA SOCIETA' S.A.P.A. S.R.L. IN LOC. MATTINE - ATTO DI INDIRIZZO.

Premesso che:

- il Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza n. 904/01 stabiliva - previa condanna degli imputati - che le opere realizzate dalla società S.A.P.A. s.r.l. in loc. Mattine sulle part.lle 194, 196, 197, 198, 200, 201 e 133 (ex 81, 55 e 133) del foglio 4, presentassero gli estremi della lottizzazione abusiva e per tale effetto ne disponeva la confisca, con acquisizione di diritto al patrimonio del Comune di Agropoli;
- la predetta confisca, ancorchè ritenuto prescritto il reato, veniva confermata anche dalla Corte di Cassazione con sentenza del 17.12.2002;
- in data 11.04.2003 si procedeva alla trascrizione della confisca di cui sopra;
- parte degli acquirenti, unitamente alla società che ha realizzato l'intervento edilizio ed ai precedenti proprietari dei suoli, hanno avanzato richiesta di rilascio di lottizzazione in sanatoria (prot. n. 32326 del 31.08.2009) ritenendosi non solo acquirenti in buona fede, per i quali non avrebbe operato la confisca, ma anche soggetti interessati ad ottenere titolo capace di rimuovere detta confisca;
- con provvedimento del Responsabile dell'Area "Assetto ed utilizzazione del territorio" prot. n. 40447 del 06.11.2009, veniva rigettata l'istanza di cui innanzi sul rilievo che l'intervento era stato già dichiarato lottizzazione abusiva con la sentenza n. 904/01 del Tribunale di Vallo della Lucania, confermata dalla Corte di Cassazione in via definitiva;
- avverso tale diniego i richiedenti proponevano ricorso dinanzi al TAR per la Campania, Sez. Salerno (n. 47/2010 di Ruolo Generale);
- il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (sezione prima) con la sentenza n. 1300/2010, definitivamente pronunciando, accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato in quanto *"l'intervenuto accertamento definitivo di una fattispecie lottizzatoria abusiva, e la pronuncia della conseguente confisca, non precludono l'esercizio dei poteri di regolamentazione urbanistica da parte dell'amministrazione comunale"*;
- il predetto Tribunale Amministrativo, con la sentenza n. 1300/2010 precisava che secondo il costante indirizzo giurisprudenziale *"la confisca prevista dall'art. 19 l. n. 47 del 1985 (ora art. 44, comma 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è suscettibile di revoca quando l'amministrazione comunale adotti provvedimenti incompatibili con l'effetto ablatorio in danno dei proprietari lottizzanti, come per esempio una successiva autorizzazione a lottizzare o un piano di recupero urbanistico dell'area interessata"*;

Atteso che occorre, alla luce della sentenza n. 1300/2010 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (sezione prima), fornire risposta nel merito alla richiesta avanzata con la nota prot. n. 32326 del 31.08.2009;

Richiamata la propria deliberazione n. 146 del 16.09.2003 con la quale lo studio legale Lentini di Salerno veniva incaricato di redigere parere in merito alla lottizzazione abusiva in loc. Mattine;

Ricordato che lo studio legale predetto, nel parere reso al Comune l'11.01.2005 (prot. n. 761), precisava che la confisca è:

- una sanzione che il giudice applica in via sostitutiva;
- obbligatoria, trovando l'unico presupposto giuridico nell'accertamento giudiziale di una lottizzazione abusiva;
- di natura reale e non personale, colpendo il bene immobile in quanto tale a prescindere dalle vicende relative alla circolazione giuridica dell'immobile;

Atteso che si profila un delicato problema di coordinamento tra l'esercizio dei poteri repressivi del giudice penale e l'esercizio istituzionale delle funzioni amministrative di governo del

territorio che sono attribuite in via esclusiva agli Enti Locali, in virtù di espressa riserva costituzionale;

Considerato che:

- l'approvazione di un piano di lottizzazione è stata ritenuta ammissibile anche in sanatoria, nonostante la già disposta confisca delle aree, in quanto l'Amministrazione non decade dal potere di disciplina urbanistica del territorio;
- la giurisprudenza penale ha stabilito che la confisca è suscettibile di revoca, nel caso di sanatoria dell'illecito amministrativo mediante la successiva adozione di piano di recupero urbanistico dell'area abusivamente lottizzata, che risulti incompatibile con il provvedimento adottato dall'Autorità Giudiziaria (Cass. Pen. Sez. III n. 1966/2002; Cass. Sez. III, 11 aprile 2007 n. 35219);
- il predetto principio è stato confermato anche dalla sentenza n. 1300/2010 del TAR Campania Sez. Salerno;

Ritenuto, pertanto, al fine di dover dare esecuzione alla sentenza del TAR Campania Sezione Salerno n. 1300/2010, di dover impartire le necessarie direttive in merito;


Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 380/2001;
- la L.R. n. 16/2004

#### PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della sentenza n. 1300/2010 del TAR Campania Sez. Salerno, con la quale, veniva annullato il provvedimento del Responsabile dell'Area "Assetto ed utilizzazione del territorio" prot. n. 40447 del 06.11.2009 di cui nelle premesse;
3. al fine di dare esecuzione alla citata sentenza e di fornire risposte in merito alla richiesta di cui alla nota prot. n. 32326 del 31.08.2009, di incaricare il Responsabile dell'Area "Assetto ed utilizzazione del territorio" di acquisire tutti i necessari pareri e svolgere la dovuta istruttoria per consentire a questo organo esecutivo di poter adottare i successivi provvedimenti in merito.

22 LUG 2010



IL SINDACO

avv. Francesco Alfieri -

## La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti il parere, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO  
Ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. ssa Angela Del Baglivo

---

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 27 LUG. 2010

IL MESSO COMUNALE

**CITTA' DI AGROPOLI**

Prov. di Salerno

**IL MESSO COMUNALE**

(*Mauro Barone*)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 27 LUG. 2010

Il Segretario Generale  
Dott. ssa Angela Del Baglivo

